



AC 3431
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AMMISSIBILI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Roma, 2 febbraio 2022

Sommario

NORME FONDAMENTALI	3
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	3
1. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento	3
2. *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022	3
3. *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022	4
4. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane	5
SISMA	5
5. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia	5
6. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia	6
7. Sisma 2012: proroga al 2022 dell'esenzione IMU	6
SEMPLIFICAZIONI	7
8. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali	7
PERSONALE	7
9. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni	7
10. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo	8
11. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR	8
12. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali	9
13. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali	9
LAVORI PUBBLICI	10
14. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio	10
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	11
15. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019 ..	11
16. Norma CIG-gara deserta	12
17. Affidamenti per la gestione del Canone unico	12
17.1. Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali	13
18. Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori ..	14
SISMA	14
19. Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia	14
SICUREZZA	15
20. Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza	15
RIFIUTI	15
21. Misure per incrementare la raccolta differenziata	15
SEMPLIFICAZIONI	16

22. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)	16
PERSONALE	16
23. Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione	16
24. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali	17
25. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale	17
EDILIZIA SCOLASTICA	18
26. Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR	18
MOBILITÀ SOSTENIBILE	18
27. Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico	18

NORME FONDAMENTALI

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

1. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Motivazione

La proposta consente di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020.

Si permette di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.

2. *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022

All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "31 gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "28 febbraio 2022".

Conseguentemente, al comma 565 della medesima legge, al primo periodo le parole "31 gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "28 febbraio 2022";

Motivazione

Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è opportuno ampliare ulteriormente i termini già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021.

Per i medesimi motivi, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al riparto delle ulteriori risorse opportunamente stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli enti in riequilibrio finanziario in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è opportuno ampliare lo spettro temporale di riferimento considerato dalla norma entro cui gli enti in riequilibrio devono aver trasmesso il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

3. *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 992, le parole “possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale” sono sostituite dalle parole: “possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.
- b) il comma 994, è sostituito dal seguente: “Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

[attuale formulazione del comma 994: “Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”]

Motivazioni.

*La modifica di cui alla **lettera a)** permette di ampliare la portata dei commi 992-994 della legge di bilancio 2022, concedendo agli enti che abbiano approvato i piani di riequilibrio prima dell'emergenza pandemica, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione, non solo la facoltà di “rimodulare” i piani di riequilibrio esistenti, ma anche di “riformularli” ex novo, con possibilità di rivedere complessivamente la massa passiva. Tale possibilità, nell'attuale conformazione della norma risulta, pur in modo indiretto, espressa nella possibilità di “rideterminare gli obiettivi del piano” e la sua durata. La modifica renderebbe, in primo luogo, il testo di legge più rispondente ai principi di diritto espressi dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – nella delibera n. 5 del 2018 (“Con il termine “riformulazione” deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la “rimodulazione” consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione). In secondo luogo – e di conseguenza – si eviterebbero così contrasti interpretativi, ampliando la facoltà dell'ente locale in sede di revisione del piano di riequilibrio. Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, la stessa*

proposta permette di ampliare da 30 a 60 giorni i termini per esercitare la facoltà di rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio.

*La **lettera b)**, alla luce delle difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, amplia i termini per presentare la rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio, da 120 a 150 giorni. Conseguentemente alla modifica indicata alla lett. a), si propone di eliminare l'ultimo periodo, non essendo più necessaria la precisazione riguardante gli obiettivi e la durata del piano, in quanto elementi tipici della "riformulazione", esplicitamente consentita con le modifiche sopra proposte.*

4. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard".

Motivazione

L'attuale dimensione delle risorse attribuite dalla legge di bilancio per il 2022 (che ha modificato il co. 784 della legge n. 178 del 2020) all'insieme delle Province e delle Città metropolitane è inferiore alle esigenze derivanti dai pesanti tagli degli scorsi anni e fortemente penalizzante nella progressione temporale: soltanto 80 milioni di euro per il 2022 e 120 mln. per il 2023 per poi raggiungere solo nel 2031 il valore complessivo di 600 mln. di euro.

La norma proposta incrementa le risorse a favore delle Città metropolitane, per 75 milioni nel 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, al fine di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntive valutate da parte della CTFS in oltre 100 milioni di euro annui, nonché fornire un più robusto sostegno al riequilibrio rispetto al massiccio contributo fornito alla finanza pubblica dalle stesse Città metropolitane (circa 498 milioni di euro annui), anche in considerazione del rilevante ammontare di risorse di investimento che le Città metropolitane si apprestano a gestire con l'attuazione del PNRR.

SISMA

5. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

- 1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."*

Motivazione

Con la presente disposizione si intende prorogare per un triennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia. La norma, che risponde ad esigenze di immediata comprensione, è formulata seguendo i termini di differimento della disciplina attualmente in vigore.

Ciò consente di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP e MEF dai Comuni dell'area cratere, per almeno un triennio, per consentire a questi Comuni di con i risparmi generatisi a continuare nel sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, da destinare al superamento dell'emergenza sismica, implementando la spesa corrente necessaria alle maggiori spese sostenute per sedi sostitutive delle funzioni pubbliche (scuole, locali sociali, impianti sportivi, ecc.) altrimenti non sostenibili ed inoltre recuperare immobili e infrastrutture indispensabili danneggiate dal sisma 2016 ancora non inserite nella ricostruzione pubblica (cimiteri, scuole, case di riposo, edifici destinati ad attività culturali, impianti sportivi ecc...: Ciò consente inoltre di liberare somme e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali. La sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto e prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia e, quindi, nessuna modifica delle condizioni contrattuali esistenti.

6. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”.

Motivazione

Al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017, ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione viene autorizzato a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. In base all'andamento delle richieste relative agli anni 2020 e 2021, pari a 10 milioni di euro per il 2020, e ad anticipi per 4 milioni di euro già erogati per l'anno 2021, si possono quantificare gli oneri per l'anno 2022 in 10 milioni di Euro.

7. Sisma 2012: proroga al 2022 dell'esenzione IMU

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1116 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2022”*
- b) *al comma 1117 dopo la parola “2020” sono aggiunte le parole “ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022.”*

Motivazione

Il comma 459 della legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma 2012, avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Alla luce di tale di tale intervento, la presente proposta normativa allinea il termine previsto per l'esenzione IMU in favore degli immobili colpiti dal sisma in questione, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, prorogandola al 31 dicembre 2022. Infine, a copertura della proroga al 2022, la norma prevede lo stanziamento di 8,7 milioni di euro.

SEMPLIFICAZIONI

8. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'art. 2, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti parole "31 dicembre 2022".

Motivazione

Si chiede una ulteriore proroga del termine inerente all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni; la proroga si rende necessaria per consentire una revisione organica e compiuta della materia nell'ambito dei lavori di riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, coerentemente con l'indirizzo in materia già espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 4 marzo 2019, n. 33.

PERSONALE

9. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

Motivazione

L'emendamento proposto interessa tutte le Unioni di Comuni e le Città metropolitane della Regione Sicilia, e ha l'obiettivo di estendere temporalmente la norma che consente la sostituzione del personale che cessa dal servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. In assenza di tale estensione temporale, gli Enti interessati perderanno la possibilità di sostituire tempestivamente il personale cessato, e potrà procedere alle sostituzioni solo nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui le cessazioni si sono verificate, con conseguenti carenze di organico destinate a produrre effetti negativi sull'organizzazione dell'ente e sulla continuità dei servizi. Tale previsione, nella formulazione attuale, ha cessato di avere applicazione nel 2021, per questa ragione se ne chiede l'estensione temporale.

10. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis (Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo)

1. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge e 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I restanti comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario possono procedere alle assunzioni di cui al presente comma con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Motivazione

L'emendamento è necessario per estendere ai comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la previsione già prevista per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, in piano di riequilibrio finanziario, inserendo un diverso tetto di spesa, ovvero per i Comuni capoluogo di provincia il limite previsto per le assunzioni del lavoro flessibile al fine di consentire da un lato l'invarianza della spesa complessiva del lavoro flessibile e dall'altro la tutela l'autonomia organizzativa di tali enti, per rispondere all'esigenza del vertice politico di potere disporre di strumenti adeguati all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo al quale appartiene "il potere programmatico del risanamento finanziario" non potendo essere in alcun modo assimilati agli enti dissestati ovvero strutturalmente deficitari per i quali opera espressamente il divieto stabilito dall'art. 90, comma 1, del Testo unico degli enti locali.

11. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

**Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis**

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

12. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Per l'anno scolastico 2020/2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2022/2023";

b) le parole "subordinato a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

13. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali

5.1 Ruffino (Coraggio Italia)

5.18 Bitonci (Lega)

5.32 Miceli (PD)

5.43 Pella (FI)

Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione

All'art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e modificato dall'art.10-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 2-ter, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire alle scuole paritarie, per l'anno scolastico 2022/2023, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

LAVORI PUBBLICI

14. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio

Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di prorogare le scadenze previste per l'affidamento delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 143 articolo 1 della legge 145/2018. Ciò è indispensabile per evitare che i Comuni possano perdere i preziosi contributi già assegnati relativamente agli investimenti di cui alle succitate opere.

Infatti, le tempistiche individuate dalla normativa, sebbene possano considerarsi congrue in condizioni di “normalità”, allo stato, risultano difficili da rispettare per la quasi totalità degli Enti beneficiari.

Le circostanze che hanno fortemente limitato l'azione dei Comuni, rallentando i tempi di attuazione delle procedure da porre in essere, sono evidenti:

***La gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19**, che ha segnato in modo importante anche il 2021, e le ripercussioni che la stessa ha avuto sul lavoro delle strutture comunali, chiamate ad operare in prima linea, ha assorbito, per buona parte dell'anno, la quasi totalità delle risorse disponibili, il che, ovviamente, ha determinato una limitazione importante delle altre attività in capo agli uffici tecnici.*

***Il Superbonus**, forma di agevolazione introdotta dal Decreto “Rilancio”, necessaria per riqualificare il nostro patrimonio edilizio e vitale per il relativo comparto, ha prodotto un considerevole incremento delle pratiche edilizie, circostanza, questa, che contribuisce a*

rendere maggiormente gravoso e complicato il lavoro dei S.U.E. e degli uffici regionali e ministeriali chiamati a restituire i pareri di propria competenza che, naturalmente, vengono rilasciati dopo attese importanti.

Alle specifiche e circostanziate situazioni su esposte, si sommano le ataviche criticità afferenti a tutte le strutture comunali: carenza di personale, complessità dei procedimenti amministrativi, eccessiva burocrazia; ad esse, inoltre, si aggiungono le progettualità di cui al PNRR che coinvolge anche gli enti locali.

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

15. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazione

L'articolo 39-quater del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione

per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.

16. Norma CIG-gara deserta

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo:

" , o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".

Motivazione

Diversi Comuni hanno visto revocato il contributo 2021 per il finanziamento della progettazione a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi per l'affidamento della progettazione, in particolare a causa di gare andate deserte e successivamente ripetute con successo. La norma mira, pertanto, a riammettere tra i beneficiari gli enti che non hanno rispettato il suddetto termine per cause ad essi non imputabili.

17. Affidamenti per la gestione del Canone unico

Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.”

Motivazione

In questo momento di prima applicazione del canone unico, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla L. 160/2019, il gettito da assumere a base d'asta è assolutamente incerto, per effetto di numerose variabili di difficile determinazione. In particolare:

- a) il canone unico non è mai stato applicato e non esistono, pertanto, dati storici di riferimento affidabili;*
- b) le fattispecie risultanti dalla legge e dal regolamento comunale non coincidono con quelle dei tributi sostituiti (TOSAP e ICP) e non è possibile con obiettività stabilire l'effettivo gettito,*
- c) la legge prevede delle riduzioni ed esclusioni diverse da quelle previste per i precedenti tributi.*

Inoltre, la determinazione del gettito (e, quindi della base d'asta) è complicata dalla attuale situazione di emergenza sanitaria e dalla convulsa legislazione d'urgenza.

Ad esempio, a seguito dell'introduzione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dell'introduzione del cd. lockdown e successivamente del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio), le entrate derivanti dall'applicazione della TOSAP/COSAP si sono nei primi mesi azzerate e a decorrere dal maggio 2020 notevolmente ridotte, in quanto l'art. 181 del Decreto rilancio prevede l'esonero dal pagamento delle principali fattispecie impositive.

A seguito dell'introduzione dell'art. 181 del citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono state esentate dal pagamento le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione, bar e ristoranti) e le occupazioni temporanee che realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ed il decreto sostegni bis (decreto-legge 73 del 2021) hanno ulteriormente allungato il termine di esenzione al 31 dicembre 2021 con riferimento al canone unico, successivamente esteso al primo trimestre del 2022.

Pertanto, è obiettivamente difficile stabilire con la necessaria precisione la reale base d'asta. È pertanto necessario permettere proroghe degli affidamenti in essere ed eventuali sospensioni delle gare in corso, affinché i Comuni possano disporre di dati affidabili per quantificare correttamente la base d'asta.

17.1. Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali

All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “31 marzo 2022”, sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2022”.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge è incrementato di 247,5 milioni di euro.

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere a tutto il 2022 le esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e le semplificazioni previste dall'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Ad oggi, la legge di Bilancio per il 2022 prevede l'esenzione solo sino al 31 marzo 2022; la significativa recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 registrata nelle ultime settimane e le inevitabili conseguenze e l'impatto che questo determinerà sulle attività economiche e sui pubblici esercizi rendono necessario prorogare a tutto il 2022 le misure di favore per i pubblici esercizi.

18. Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”;

b. al comma 2, prima delle parole “entro trenta giorni”, sono inserite le parole “per l'anno 2021,” e sono aggiunte in fine le parole: “e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno”;

c. al comma 3, dopo le parole “si tiene conto”, sono inserite le parole “, per l'anno 2021,” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d. Al comma 4, le parole “pari a 3 milioni di euro, si provvede” sono sostituite dalle parole “pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,” e, in fine, sono aggiunte le parole “e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante *****”.

Motivazione

Con il decreto-legge n. 73 del 2021 è stato riservato per il solo 2021 un piccolo fondo a sostegno degli oneri che i Comuni fino a 3mila abitanti devono sostenere per effetto di sentenze di affidamento di minori. Si tratta di oneri non commisurati e spesso debordanti rispetto alle risorse degli enti coinvolti. Le richieste pervenute sono risultate di gran lunga superiori alla disponibilità di 3 milioni di euro.

La norma proposta stabilizza il contributo per il triennio 2022-2024 portandolo alla più congrua dimensione di 20 milioni di euro annui e semplifica il criterio di riparto, commisurandolo alla spesa sostenuta dagli enti nell'anno precedente e all'incidenza sul totale delle spese correnti.

SISMA

19. Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022.”.

Motivazione

Si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. La risorsa stanziata per il 2021 non è stata utilizzata e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021; il credito finanziato per il 2021 può coprire gli investimenti per gli anni 2021 e 2022, essendo sufficiente lo stanziamento già esistente.

SICUREZZA

20. Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza

Art. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

“7. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.”

Motivazione

La proposta punta a prevedere anche nel triennio 2023-2025 risorse per i Comuni utili alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, rientrando tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco, previsti dalla legge n. 48/2017. Ad oggi, infatti, i finanziamenti previsti si fermano all'anno 2022, a fronte di numerose richieste da parte dei Comuni e di un utilizzo sempre più frequente per finalità di prevenzione e di controllo del territorio.

RIFIUTI

21. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Aggiungere il seguente articolo:

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205, comma 6-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sostituire le parole “entro il 1° gennaio 2022” con le seguenti parole: “entro il 1° gennaio 2023”.

Motivazione

La proposta normativa ha la finalità di posticipare l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, dal momento che ad oggi non è stato ancora emanato uno specifico schema di EPR per la gestione del fine vita dei prodotti tessili. Tutto ciò avrebbe come effetto immediato l'aumento della TARI a partire dal prossimo anno per la copertura dei costi di gestione di tali rifiuti.

SEMPLIFICAZIONI

22. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)

Al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, all'art. 11-terdecies, comma 1, sostituire le parole "al 31 dicembre 2021" con le seguenti parole "al 31 dicembre 2022"

Motivazione

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, la proposta emendativa ha la finalità di estendere anche a tutto il 2022 le rilevanti misure di semplificazione introdotte dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge n. 34/2020. Come noto, tale norma ha previsto importanti misure di deroga in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr n. 380/2001, valevoli per l'avvio e la realizzazione degli interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti, temporanee e da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende dunque necessario estendere la citata disciplina derogatoria.

PERSONALE

23. Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lett. a), n. 3):

a) le parole "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023".

Motivazione

L'art. 1, comma 12, del Decreto-legge n. 228/2021, ha disposto lo slittamento del termine di prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al 30 aprile 2022, prevedendo inoltre che il connesso DPR di abrogazione degli adempimenti assorbiti nel Piano integrato sia approvato nel termine del 31 marzo 2022.

L'emendamento si rende necessario per evitare che nell'esercizio 2022 si verifichi una superfetazione degli adempimenti, opposta alla ratio semplificatoria che ha ispirato l'introduzione del PIAO.

La scansione temporale attualmente prevista dal comma 12 infatti imporrebbe alle pubbliche amministrazioni interessate di porre comunque in essere tutti gli adempimenti (es: piano della performance, piano dei fabbisogni di personale, etc) previsti dalla legge con termine anteriore all'adozione del DPR abrogativo, per poi assorbirli, di fatto replicandoli, all'atto dell'adozione del PIAO, entro il 30 aprile 2022.

L'emendamento proposto ha quindi l'obiettivo fornire un elemento di chiarezza e di allineare temporalmente l'introduzione del PIAO con l'esercizio finanziario 2023.

24. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “*Per l'anno scolastico 2020/2021*”, sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'anno scolastico 2022/2023”;

b) le parole “subordinato a tempo determinato”, sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”.

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

25. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole “*per l'anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per gli anni dal 2021 al 2024*”.

2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole “*per gli anni 2020 e 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per gli anni dal 2020 al 2024*”.

Motivazione

I commi 993 e 994 della Legge di Bilancio 2021 contengono importanti misure volte al potenziamento dei servizi di polizia locale, anche in ragione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, il comma 993 consente di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato, e il comma 994 consente di stanziare risorse per il lavoro straordinario del personale di vigilanza anche in deroga agli specifici vincoli finanziari. Considerato il permanere delle esigenze organizzative alla base delle norme richiamate, è necessario prevederne l'estensione temporale per il prossimo triennio.

EDILIZIA SCOLASTICA

26. Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

“3-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.

Motivazione

Con l’emendamento si chiede di allineare tutte le tempistiche di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel PNRR, alla data del 31 dicembre 2022. Infatti, per quanto riguarda l’edilizia scolastica nel PNRR sono confluiti diversi piani già in essere che hanno però scadenze di aggiudicazione diverse. L’allineamento agevolerebbe il lavoro degli enti locali e garantirebbe una più efficace realizzazione degli interventi.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

27. Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico

1. “All’art. 51 comma 7 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite da “per l’anno 2022”.

2. “All’art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite da “entro il 31 dicembre 2022”.

3. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere infine il seguente periodo:

“I contributi possono essere erogati anche nel corso dell’esercizio 2022, all’esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.”.

Motivazione

Le proroghe in questione si rendono necessarie per poter utilizzare le risorse da parte dei Comuni e dei beneficiari finali (Cittadini e imprese/PA/Scuole).

Nel primo caso, si tratta di risorse di parte corrente il cui riparto ai Comuni prevede il riconoscimento di contributi ad imprese e scuole che abbiano rispettato determinati requisiti, ovvero redatto i Piani di spostamento casa lavoro casa scuola entro il 31/08/21. Ma il Decreto ministeriale attuativo della norma è stato registrato solo i primi di dicembre, motivo che ha reso impossibile l’attivazione delle procedure per l’impegno e la spesa dei contributi.

Nel secondo caso, si è arrivati nel DL 121/21 a correggere ed estendere le categorie di beneficiari in modo da rendere efficace ed utile la misura. Per il breve tempo a disposizione per l’utilizzo da parte dei cittadini si rende necessaria la proroga di un anno. Nel terzo caso, un ritardo dell’emanazione del decreto di assegnazione del contributo per maggiori oneri da trasporto scolastico, passato al vaglio della Conferenza stato città solo a metà novembre e non ancora pubblicato, comporta la materiale erogazione dei fondi ai Comuni (150 mln. di euro) nel 2022. È pertanto opportuno evitare il rischio di attivazione delle procedure di disimpegno.